

TRIBUNALE DI RIETI

Giurisprudenza civile di merito

04.2024

OTTOBRE / DICEMBRE 2024



MASSIME

Divisione giudiziale

La documentazione necessaria alla esatta individuazione e proprietà del bene ed all'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli è necessaria perché, ove il bene o i beni...

LEGGI A PAG. 11

Procedimento disciplinare

L'esercizio del potere datoriale resta dunque sindacabile da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità della sanzione espulsiva. La norma, di cui all'art. 55-ter del c.d. T.U.P.I., cristallizza dunque, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione, preve...

LEGGI A PAG. 19

TRIBUNALE DI RIETI

Giurisprudenza civile di merito

4.2024 — ottobre/dicembre 2024

Indice

Prefazione

Prefazione	7
------------------	---

I. Giurisprudenza di Rieti

Diritti reali	9
Contratti e obbligazioni	14
Lavoro e Previdenza	17
Altri istituti e leggi speciali	22

Creazione dei contenuti e delle massime: dott.ssa Foti Cuzzola Anna, dott. Ottaviani Nicola, dott.ssa Tomarchio Grazia e dott. Rughetti Fabrizio (*Funzionari addetti all'ufficio per il Processo*)

Progettazione grafica: Arbanas Alin (*Operatore Data Entry*)

Prefazione

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

I. Giurisprudenza di Rieti

Giurisprudenza del Tribunale di Rieti nel periodo Ottobre — Dicembre 2024

1. DIRITTI REALI

Sent. 507/2024 del 15/10/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) – USO DELLA COSA COMUNE – ESTENSIONE E LIMITI

Comunione - Impossibilità di pari uso - Mancata deliberazione di uso indiretto - Godimento esclusivo di uno dei comproprietari - Conseguenze - Indennizzo in favore degli altri - Decorrenza - Individuazione

Nell'ambito dei procedimenti in materia di divisione giudiziale, nell'ipotesi di comunione del diritto di proprietà di un immobile del quale non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, il comproprietario che, in mancanza di deliberazione in merito all'uso diretto, abbia goduto dell'intero bene da solo senza un titolo, deve corrispondere agli altri comproprietari, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti

civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnato. Da ciò discende che il risarcimento del danno patrimoniale *sub specie* di "indennità di occupazione" è dovuto, ma soltanto se l'uso della cosa comune sia espressamente richiesto dai contitolari di fatto esclusi dal possesso e se alla richiesta segua il rifiuto del comproprietario che ha occupato la cosa comune. Allora il contitolare estromesso potrà richiedere il pagamento della citata indennità, la quale va

commisurata al valore di mercato e, per la precisione, al potenziale canone di locazione che, secondo i valori correnti, potrebbe essere percepito per l'immobile in contestazione (Nel caso di specie, è stata condannata al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale da "indennità di occupazione" la com-

proprietaria occupante dell'immobile che, dopo la scadenza del contratto di comodato, ha proseguito *sine titulo* nel godimento esclusivo del bene comune).

sabili per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni).

Sent. 532/2024 del 04/11/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROMISSA INDIVISA - SCIoglimento - OPERAZIONI DIVISIONALI

Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda

La documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire la verifica della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda, nonché dell'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, è la medesima documentazione che occorre al creditore procedente, oltre al titolo esecutivo, per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile o, alternativamente, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;

documentazione per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri e non semplicemente beni tra le parti contestatamente propri e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari. (Nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di scioglimento della comunione avanzata dalle parti a causa dell'insufficienza ed inconferenza della documentazione prodotta dalle stesse, il che ha reso impossibile verificare l'attuale esistenza del diritto di proprietà sugli immobili in capo ai conviventi e l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, elementi indispen-

FOCUS | Divisione giudiziale: trasferimento di diritti dall'uno all'altro convivente

La documentazione necessaria alla esatta individuazione e proprietà del bene ed all'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli è necessaria perché, ove il bene o i beni, in quanto in ipotesi non comodamente divisibili e non oggetto di richiesta di attribuzione da parte di uno dei conviventi vengano alienati a terzi, si da poter dividere tra i comunisti il ricavato in danaro, risulta **fondamentale garantire che il trasferimento giudiziale sia valido**; ove tali beni siano comodamente divisibili, risulta **necessario garantire che il trasferimento reciproco delle quote di proprietà da un comunista all'altro disposto con la divisione avvenga in forza della effettiva pregressa titolarità del diritto** in capo al soggetto dal quale la quota viene trasferita, non potendosi ovviamente trasferire, neppure reciprocamente tra i comunisti o presunti tali, diritti di cui non sono titolari gli stessi e/o diritti di terzi che non sono parte del giudizio.

In sostanza il giudizio di divisione ha un duplice oggetto: l'**accertamento del diritto di ciascun convivente allo scioglimento della comunione** e l'**attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa**. La duplicità dell'oggetto non esclude tuttavia l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare *l'an dividendum sit* rispetto a quella finalizzata alla determinazione del *quomodo dividendum sit* (v. Cass., 8.11.1983, n. 6591). La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio, che come noto può concludersi con la vendita all'incanto dei beni (art. 720, ult. parte, c.c.), **ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c.**, che appunto condiziona l'ammissibilità della domanda alla produzione della menzionata documentazione ipocatastale o del certificato notarile sostitutivo.

Sent. 532/2024 del 04/11/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - URBANISTICA - IN GENERE

Domanda di divisione di un fabbricato - Regolarità edilizia - Necessità - Mancanza della relativa documentazione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio

Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione di nullità prevista dall'art. 40, II co., L. n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi, aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria, corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore all'01.09.1967. (Nel caso di specie il Tribunale non ha disposto la divisione, non avendo le parti, né allegato che i fabbricati fossero stati costruiti prima dell'1.09.1967, né depositato gli estremi dei titoli abilitativi riferiti a ciascuno

dei fabbricati oggetto di divisione, in considerazione del fatto che la regolarità edilizia del fabbricato costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica" e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale).

Riferimenti normativi: art. 40, comma II, L. n. 47 del 1985

Sent. 592/2024 del 18/12/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI

Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" – Mancato soddisfacimento degli interessi dei creditori – Inammissibilità della domanda di divisione endoesecutiva in caso di infruttuosità

Essendo il giudizio di divisione endoesecutiva funzionalmente collegato al procedimento di esecuzione, trova applicazione in esso la regola della "chiusura anticipata" per infruttuosità che è espressamente dettata per il processo esecutivo (art. 164 bis disp. att. c.p.c.). L'applicabilità di tale principio si trae dal sistema, che sarebbe incoerente ove si ammettesse la non perseguibilità di una procedura esecutiva allorché il bene pignorato non risulta vendibile e quindi tale da soddisfare il ceto creditore, e si imponesse al procedimento di divisione endoesecutiva, che ha la funzione di liquidare la quota del debitore proprio in vista della successiva esecuzione, di proseguire sine die nonostante l'impossibilità di alienare il bene in comunione pignorato. Dal punto di vista della struttura del processo, invece, deve considerarsi che il giudizio di divisione endoesecutiva, che non è una fase del procedimento di esecuzione ma è un giudizio autonomo, è governato dalle regole del procedimento

ordinario di cognizione. Ne consegue che il provvedimento conclusivo di un giudizio di divisione endoesecutiva non fruttuosa non potrà che essere sostanzialmente da una sentenza. Infatti l'ipotesi di chiusura anticipata per infruttuosità non si sovrappone alle fattispecie tipiche di estinzione di cui agli artt. 181 e 309 cpc in combinato disposto tra loro o di cui all'art. 306 cpc o di cui all'art. 307 cpc che prevedono la relativa declaratoria con ordinanza. Quanto, poi, al contenuto di tale sentenza che accerta la non appetibilità del bene e quindi l'infruttuosità, esso deve essere ricostruito, in assenza di espresse indicazioni normative, dal sistema, muovendo dalla considerazione che, mentre in una procedura esecutiva il baricentro della tutela risiede proprio nel procedimento in sé, trattandosi di una materiale attuazione di un diritto già consacrato in un titolo, in un procedimento di cognizione ordinario il baricentro è proprio l'azione, ovvero la domanda volta a conseguire un determinato

bene della vita. Dunque nel giudizio contenzioso ordinario l'infruttuosità riverbera i propri effetti sull'azione, in particolare privandola di una delle sue condizioni, con la conseguenza della sua inammissibilità. Quindi nel giudizio di divisione endoesecutiva, non si verifica una "estinzione del processo" come accade per i procedimenti esecutivi infruttuosi, ma si verifica una "inammissibilità dell'azione". E' questa, dunque, la particolare declinazione della categoria dell'infruttuosità nei procedimenti di cognizione. (Nel caso di specie il Tribunale, nell'ambito di un giudizio di divisione endoesecutiva contrassegnato da svariati esperimenti di vendita del bene tutti con esito negativo, constatata l'impossibilità di vendere il bene ha riconosciuto il venir meno dell'interesse ad agire del creditore e, sulla scorta

dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. e tenuto conto che il giudizio di divisione endoesecutiva è funzionalmente collegato al procedimento di esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea di divisione in considerazione del fatto che la predetta norma non costituisce uno strumento di temperamento tra il diritto dei creditori alla tutela del credito e l'interesse del debitore a non vedere "svenduto" il bene, bensì un mezzo di tutela dell'interesse, proprio dell'amministrazione della giustizia, ad evitare che proseguano *sine die* procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento delle pretese creditorie, con inutile dispendio di risorse).

2. CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Sent. 573/2024 del 06/12/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - ONERE DELLA PROVA

Pagamento avente efficacia estintiva - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione ad un debito diverso

Nel caso di imputazione di pagamento di un debito a fronte di più situazioni di debito-credito tra gli stessi soggetti, il creditore è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, ma non del mancato pagamento, fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore. Quest'ultimo deve provare che il pagamento sia stato eseguito con riferimento a un determinato credito. Solo in presenza di una prova di pagamento, l'onere della prova in ordine alla mancata estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio grava sul creditore, che deve dimostrare che il pagamento *ex adverso* provato debba

essere imputato a un credito diverso. (Nel caso di specie il Tribunale ha valutato la genericità dell'imputazione dei pagamenti effettuati dal debitore e da questo provati, i quali operavano con indistinto riferimento ai crediti oggetto di un contratto di transazione che regolamentava tutti i rapporti pendenti tra le parti; a fronte di ciò ha ritenuto che i creditori opposti, che avevano intimato precetto per determinati crediti, non avessero assolto l'onere probatorio gravante sugli stessi, non avendo provato l'imputazione dei suddetti pagamenti a un credito diverso da quello dagli stessi azionato).

Sent. 545/2024 del 11/11/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

CONTRATTO ATIPICO DI VITALIZIO DI MANTENIMENTO

Requisito dell'equivalenza del rischio - Aleatorietà del contratto - Nullità del contratto atipico di vitalizio di mantenimento per difetto di causa

Il requisito della cd. "equivalenza del rischio" configura un presupposto la cui carenza, in tema di accertamento dell'alea nella rendita vitalizia, trattandosi di elemento essenziale del contratto, determina la nullità del contratto *de quo*, al riguardo essendo necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali,

se al momento della conclusione del contratto fosse o meno configurabile, per il vitaliziato ed il vitalizante, una uguale probabilità di guadagno o di perdita e a tal fine dovendosi tenere conto, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell'entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione

alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario. (Nel caso di specie è stata dichiarata la nullità ex art. 1418, Il comma, C.C. del contratto atipico di vitalizio di mantenimento per difetto di causa, ritenuto che già al momento della stipula del contratto le prospettive di vita del-

la vitaliziata erano talmente basse da escludere qualsiasi alea e, quindi, la causa stessa del contratto).

Riferimenti normativi: art. 1872 e ss C.C.; art. 1418, Il comma, C.C.;

Sent. 514/2024 del 21/10/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

CONTRATTI - MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Mediazione negoziale cd. atipica - Incarico unilaterale – Caratteristiche – Provvigione - Presupposti

Oltre all'ipotesi di mediazione tipica ai sensi dell'art. 1754 c.c., deve riconoscersi la c.d. mediazione "atipica" fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale); ipotesi, quest'ultima, ricorrente nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni. Anche a tale ipotesi, pertanto, si applica la disciplina della mediazione, seguendone che, ai sensi dell'art. 1755 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione dalla sola parte che gli ha

conferito l'incarico, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, non sussistendo alcun diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di quest'ultimo non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute sia indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, sicché possa escludersi la rilevanza dell'originario intervento del mediatore (Nel caso di specie, non è stata ac-

colta la domanda di parte attrice volta ad ottenere il pagamento della provvigione relativa ad una compravendita immobiliare, in quanto la parte venditrice non aveva accettato la proposta, valida per quindici giorni, decorsi i quali la stessa era divenuta inefficace, formulata dal convenuto con l'ausilio dell'agenzia immobi-

liare, e in cui non vi era prova che il contratto di compravendita, poi effettivamente concluso tra le parti in data successiva e con l'assistenza di un'altra agenzia immobiliare, fosse stato stipulato anche grazie all'operato dell'agenzia immobiliare attrice).

Riferimenti normativi: art. 1754 c.c. e 1755 c.c.

3. LAVORO E PREVIDENZA

Sent. 195/2024 del 19/11/2024

Sezione lavoro e previdenza, composizione monocratica

GIUDICE: Alessio Marinelli

PUBBLICO IMPIEGO – LAVORO SUBORDINATO – MOBILITA' – DOCENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

Società a partecipazione pubblica – Società in house – Differenze – Natura pubblicistica delle società in house - Applicabilità dell'art. 30 d.lgs. 165/2001 – Conseguenze – Cessazione del contratto – Conservazione dell'anzianità di servizio

Per definire un ente come pubblico o privato non rileva tanto il fatto che l'ente sia partecipato in tutto o in parte da soggetti pubblici, ovvero la forma giuridica, quanto piuttosto l'attività che svolge e le modalità di svolgimento. In relazione a ciò, si distinguono le società in house providing da quelle a partecipazione pubblica, in quanto le prime si caratterizzano per alcuni parametri essenziali quali

la dipendenza finanziaria, organizzativa e gestionale del soggetto gestore rispetto all'amministrazione aggiudicatrice e, quindi, la possibilità di un controllo effettivo dell'amministrazione sul gestore del servizio equiparabile a quello esercitabile sui propri organi (c.d. requisito del controllo analogo) e lo svolgimento dell'attività economica oggetto del servizio pubblico ad un livello dimensionale tale da

risultare, in via di fatto, di prevalente e circoscritto beneficio dell'autorità controllante (c.d. requisito dell'attività prevalente). In ragione di questi due requisiti, il soggetto *in house* non può pertanto ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa (Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso presentato da sei professori, prima dipendenti di un istituto di formazione e poi passati, a seguito di concorso pubblico, al MIUR, volto ad ottenere il diritto degli stessi al riconoscimento degli scatti di anzianità di ser-

vizio per l'attività prestata presso il suddetto istituto, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001; infatti, essendo tale istituto una società *in house*, è possibile, in virtù della sua natura di pubblica amministrazione, accertata sulla base dei criteri sopra indicati, applicare l'art. 30 sopracitato sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, sicché, essendo la mobilità volontaria riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto, si conserva l'anzianità di servizio e il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza).

Sent. 182/2024 del 07/11/2024

Sezione lavoro e previdenza, composizione monocratica

GIUDICE: Alessio Marinelli

LAVORO DIPENDENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – CARATTERI E PRINCIPIO DI AUTONOMIA

Licenziamento disciplinare a seguito di gravi e reiterate condotte illecite – Elemento oggettivo e soggettivo (intenzionalità o dolo e colpa) in tema di proporzionalità e adeguatezza – Autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale

In materia di licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, l'art. 55-ter d.lgs. 165/2001 fissa il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare, salva la possibilità (rectius facoltà) di sospensione, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il

requisito della particolare complessità nell'accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione dell'illecito disciplinare al proprio dipendente. (Nel caso di

specie, è stato dichiarato infondato il ricorso promosso dal dipendente di una P.A. avverso il licenziamento disciplinare per giusta causa, nonostante l'emissione del decreto di archiviazione nel parallelo procedimento penale, ritenuta la sussistenza di una pluralità di illeciti

disciplinari integrati in modo reiterato dal ricorrente e consistenti in condotte fraudolente volte a certificare la presenza sul luogo di lavoro in orario di ufficio).

Riferimenti normativi: art. 55-ter d.lgs. 165/2001

FOCUS | Autonomia del procedimento disciplinare

"Ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare (licenziamento), una volta che risulti provata la condotta (illecita), permane la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso".

L'esercizio del potere datoriale resta dunque sindacabile da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità della sanzione espulsiva. La norma, di cui all'art. 55-ter del c.d. T.U.P.I., cristallizza dunque, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione, prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, consentendo al contempo la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione del ricorrere di elementi che assurgono a scriminante della condotta. (v. **CASS. 18326/2016**). La fattispecie posta al vaglio del giudice del caso concreto si riconnette ad una tipologia di situazioni in linea con consolidati orientamenti giurisprudenziali. Difatti la fattispecie descrive la condotta del dipendente di una P.A. che in più occasioni si rendeva responsabile di una pluralità di illeciti disciplinari, con diversi gradi di gravità, ancorché di carattere conservativo, che esitavano, da ultimo, nella più grave sanzione della misura espulsiva, in ragione di reiterate condotte fraudolente volte a certificare la presenza sul luogo di lavoro in orario d'ufficio, diversamente dal vero, di cui venivano accertati sia l'elemento oggettivo della condotta inadempiente tipizzata e sanzionata *ex lege*, sia l'elemento soggettivo doloso, nonché il profilo della proporzionalità e adeguatezza della sanzione irrogata. Il ricorrente veniva dunque sottoposto sia a procedimento penale, sia a procedimento disciplinare. Il caso di specie si attaglia in toto al **principio di autonomia** tra i due sistemi (e

dunque al superamento della pregiudiziale penale), così come introdotto dal d. lgs. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) e trasposto nell'art. 55-ter d. lgs. 165/2001 (c.d. T.U.P.I.), con conseguente

lesione del rapporto fiduciario tra le parti del rapporto e **danno alla immagine** della P.A.

L'art. 55-quater, co. 1, d.lgs. 165/01 prevede che: *“Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste nel contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:*

- a) *falsa attestazione della presenza in servizio, mediante la alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante un'a certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”, precisando al comma 1-bis che:*
“Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta”.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex plurimis*: **CASS. 24570/2016**) le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo di cui all'art. 55-ter co.1 lett. a), b), c), d), e) ed f) e co. 2, d.lgs. 165/01, costituiscono **ipotesi aggiuntive** rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva, le cui clausole, ove difformi, vanno **sostituite di diritto** ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.

La fattispecie disciplinare di fonte legale di cui all'art. 55-ter d.lgs. 165/01 si realizza non solo nel caso di alterazione e/o manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita (v. **CASS. 22570/2016**).

Sent. 160/2024 del 17/10/2024

Sezione lavoro e previdenza, composizione monocratica

GIUDICE: Alessio Marinelli

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Molestie sessuali sul luogo di lavoro - Incidenza sulla integrità fisica e la personalità morale del lavoratore - Licenziamento del lavoratore autore di molestie sessuali nei confronti di una collega sul luogo di lavoro - Legittimità - Mancata previsione dell'ipotesi nel codice disciplinare - Irrilevanza - Fondamento

Le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, comportano l'obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., sicché deve ritenersi legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che abbia molestato sessualmente una collega sul luogo di lavoro, a nulla rilevando la mancata previsione della suddetta ipotesi nel codice disciplinare e senza che, in contrario, possa dedursi che il datore di lavoro è contro parte di tutti i lavoratori, sia uomini che donne, e non può perciò essere chiamato ad un ruolo protettivo delle seconde nei confronti dei primi, giacché, per altro verso, il datore di lavoro ha in ogni caso l'obbligo, a norma dell'art. 2087 cod. civ., di adottare i provvedimenti che risultino idonei a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, tra i quali rientra l'eventuale licenziamento

dell'autore delle molestie sessuali. (Nel caso di specie veniva rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a seguito delle condotte "molestie" poste in essere ai danni di una collega, ritenendole, il giudicante, pienamente provate dal datore di lavoro e tali da integrare una violazione del codice di condotta della società nonché delle norme del buon senso e rispetto reciproco che devono essere adottate all'interno di un ambiente di lavoro).

Riferimenti normativi: Art. 26 d.lgs. 198/2006, art. 2087 cod. civ.

4. ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI

Sent. 543/2024 del 11/11/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE – CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE – AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

Contratto di compravendita – Compravendita immobiliare – Azione revocatoria ordinaria – Requisiti – Oneri probatori – *Participatio fraudis* del terzo acquirente – Accertamento – Criteri – Prova

Presupposti indefettibili dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. sono costituiti dall'esistenza di un rapporto di credito-debito tra le parti e dal compimento di un atto di disposizione patrimoniale, da parte del debitore, successivo al sorgere del credito. In relazione a quest'ultimo requisito sono di primaria importanza gli elementi della *scientia damni*, ossia la necessaria e sufficiente consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore e l'*eventus damni*, ossia la più difficile soddisfazione coattiva del credito in conseguenza dell'atto di disposizione, mentre non assume rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale (*consilium fraudis*). A ciò si aggiunge, qualora gli atti oggetto dell'azione revocatoria siano a titolo

oneroso, l'ulteriore elemento della consapevolezza, intesa come generica conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio che gli atti arrecano alle ragioni del creditore, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, tra le quali vanno ricomprese la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo e il debitore stesso, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente e la sproporzione tra il prezzo di vendita dei beni immobili ed il loro valore accertato (Nella specie, è stata respinta la domanda attorea ex art. 2901 c.c. in quanto, pur risultando sussistenti e provati sia il rapporto debito-credito sia i requisiti della *scientia damni* e dell'*eventus damni*, la parte attri-

ce non ha allegato alcunché in merito alla conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai creditori, non essendo peraltro possibile evincere,

dall'esame degli atti, l'esistenza di un vincolo di parentela tra il terzo ed il debitore alienante).

Riferimenti normativi: art. 2901 c.c.

Sent. 518/2024 del 22/10/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C. AVVERSO L'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE EMESSA DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Erronea quantificazione del credito nell'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'Esecuzione – Sulla debenza e decorrenza degli interessi legali

In linea generale, per giurisprudenza costante, se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di inte-

grare il titolo. (Nel caso di specie è stata dichiarata l'infondatezza della domanda in quanto il titolo esecutivo nulla specificava in merito alla tipologia e alla decorrenza, conseguendone come gli interessi non potevano essere calcolati né ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/02 e, quindi, con decorrenza dalla data di emissione del documento contabile, né ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla data della domanda, non avendo il giudice dell'esecuzione il potere di integrare il titolo).

Riferimenti normativi: art. 617 C.P.C., art. 1284, comma 1 e 4 C.C.

Sent. 584/2024 del 15/12/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA

Procedura di negoziazione assistita – Mancato riscontro all'invito - Responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Abuso del processo - Fondamento

L'ipotesi prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c. ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo, nonché a preservare la funzionalità del sistema giustizia. In tale ottica, questo meccanismo è sottratto, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., alla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato

unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di condannare parte convenuta al risarcimento del danno per non aver dato affatto riscontro all'invito alla negoziazione assistita formulato dall'attore prima dell'introduzione del giudizio, integrando, in tal modo, una condotta vanificatoria della predetta procedura).

Sent. 490/2024 del 07/10/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

AZIONE REVOCATORIA DELL'ATTO DI CESSIONE EX ART. 1197 C.C.

Inadempimento contrattuale – Effetti pregiudizievoli dell'atto di cessione in luogo dell'inadempimento – Sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria

In linea generale l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. la cui consistenza, per

effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto di pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. Si osserva, altresì, che la "datio in solutum" attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque

non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto. (Nel caso di specie è stata accertata la fondatezza della domanda revocatoria ex art. 2901 C.C. e dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione ex art. 1197 C.C. in quanto trattasi di atto successivo al sorgere del credito, tale da determinare una variazione quantitativa e qualitativa *in peius* della garanzia patrimoniale del creditore).

Sent. 487/2024 del 01/10/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

CONCESSIONE E REVOCA DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PUBBLICHE - RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE

Riconoscimento del diritto alla percezione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) per le popolazioni interessate da eventi sismici – Giurisdizione del giudice ordinario

In materia di concessione e revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, pur dopo l'introduzione del codice del processo amministrativo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva

azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun

apprezzamento discrezionale circa l'an, il *quid*, il *quomodo* dell'erogazione. (Nel caso di specie è stata dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in quanto il riconoscimento del diritto al contributo di autonoma sistemazione per le popolazioni

interessate da eventi sismici risulta ancorato alla mera verifica della sussistenza dei presupposti di legge in capo ai richiedenti, essendo escluso un margine di discrezionalità nella valutazione della P.A.).

Riferimenti normativi: artt. 24, 103 e 113 Cost

***Scire leges non est verba earum tenere,
sed vim ac potestatem***

*Conoscere [interpretare] le leggi non è tenerne a mente le parole,
bensì il loro spirito e la loro forza*



Tribunale Ordinario di Rieti

Piazza Vittorio Bachelet, 1

02100 RIETI (RI)